

APPENDICE E)

AVVISO STEP 2026 – LINEA A SOVVENZIONE

PRINCIPIO DEL "DNSH" (Do not significant harm)

Principio del “non arrecare un danno significativo”

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un’attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso

diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

4. La Regione Umbria nell'attuazione del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
6. **Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi finanziati dalle Azioni 1.6.1 e 2.9.1 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.**